

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**Città Metropolitana di Messina**

**ORDINANZA SINDACALE N. 30.**

**Oggetto: Divieto di vendita e somministrazione di bevande per asporto in contenitori di vetro e/o lattine o materiali simili in occasione di manifestazioni e festeggiamenti sul territorio comunale.**

**Premesso:**

- che nel territorio comunale ogni anno si svolgono manifestazioni e festeggiamenti che richiamano un notevole afflusso di turisti e persone provenienti dai paesi vicini;
- che per il periodo estivo 2023 si svolgeranno nel centro abitato di Motta d'Affermo e nella frazione di Torremuzza delle manifestazioni da inserire nel cartellone dell'estate Mottese 2023;
- che, in concomitanza con le suddette manifestazioni, è uso concedere l'occupazione di suolo pubblico ad operatori che svolgono anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
- che in tali occasioni, molti avventori che stazionano nei pressi dei pubblici esercizi, nonché presso gli operatori commerciali ambulanti (bancarelle) in occasione delle varie manifestazioni, dopo avere consumato bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine sono soliti abbandonarli sul suolo pubblico;
- che i contenitori in vetro, se rotti costituiscono pericolo per i pedoni e per gli automezzi in transito;

**Considerato** che tale fatto costituisce pericolo per la pubblica incolumità e può dar luogo a comportamenti incivili ed offensivi;

- ✓ **che** il Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare n. 3644/C del 28.10.2011 e nota n. 0108027 del 08.05.2012) si è ripetutamente espresso in merito alla legittimità dei provvedimenti amministrativi volti a limitare l'orario dei pubblici esercizi in relazione a prevalenti motivazioni di tutela, tra l'altro, della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- ✓ **che** secondo il punto 4 della citata Circolare n. 3644/C/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico "specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela(...) in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, possono continuare ad essere applicati (...) potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza(...) e indispensabili per la protezione della salute umana(...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3 c. 1 del decr. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148.

**DATO ATTO**

- ✓ che la Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- ✓ che l'art. 50, comma 7bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone;

**RITENUTO NECESSARIO** provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti,

al fine di superare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**VISTI:**

- i poteri di Ordinanza conferiti al Sindaco dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- l'art. 16 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- l'art. 1, comma 2, della legge 30.03.2001, n. 125, il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;
- l'art. 687 e l'art. 689 del Codice Penale;

**ORDINA**

Nel centro cittadino, nei pressi delle aree di svolgimento delle manifestazioni sia pubbliche che private, ed in occasione delle manifestazioni Estate Mottese 2023:

- il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
- il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande non alcoliche in contenitori di plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- Resta fermo il divieto di somministrazione nel territorio comunale delle bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, anche ai minori di anni 16 previsto dall'art. 689 C.P., nonché i divieti di somministrazione nei casi previsti dagli artt. 690 e 691 del C.P.;

**DISPONE**

- Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, viene pubblicata sul sito internet e all'albo Pretorio del Comune di Motta d'Affermo.
- Copia della presente ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura di Messina, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di S. Agata Militello, al Comando Stazione Carabinieri di Motta d'Affermo e al Comando della Polizia Municipale.
- Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:  
entro 60 gg. dalla pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977, n. 10 nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 gg. dalla pubblicazione straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- La Polizia municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.  
Dalla Residenza Municipale li, 26/06/2023

 **Sindaco**  
*[Handwritten signature]*

